



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

ORDINANZA N° 36 DEL 07/04/2026

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DAL 08.04.2026 AL 13.04.2026.

SERVIZIO AFFARI GENERALI

IL SINDACO

PRESO ATTO:

- del perdurare dell'incerta e altalenante situazione climatica a cui è soggetta, in questo periodo, la nostra zona;
- del tasso di umidità, sia esterno che interno agli edifici, che non consente, senza ausili, il mantenimento di un microclima gradevole ed ideale;
- di possibili variazioni meteorologiche ed atmosferiche che contribuirebbero ad abbassare le temperature;
- che, soprattutto nelle prime ore della giornata, le temperature risultano ancora basse e gli sbalzi termici possono comportare problematiche per la salute dei cittadini;
- della necessità di garantire, nelle civili abitazioni, idonee temperature in attesa della stabilizzazione generale delle stesse;

CONSIDERATE le richieste pervenute dai cittadini, ed in particolare della terza età che stabilmente vivono sul territorio comunale, di proroga degli impianti termici sino alla stabilizzazione della situazione climatica;

SOTTOLINEATA la necessità di salvaguardare e garantire la salute dei cittadini soprattutto delle cd. fasce più deboli;

VISTA la vigente normativa che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, oltre alle norme per il contenimento dei consumi energetici i periodi di accensione degli impianti termici suddividendo il territorio nazionale in diverse zone e costituita dal:

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192;

- per le parti interessanti, non abrogate, il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

ACCERTATO che, sulla base di quanto indicato nell'allegato "A" del suddetto D.P.R. n. 412/93, il Comune di Borghetto Santo Spirito rientra nella zona "C";

SENTITA in merito i componenti della Giunta Comunale;

VISTI:

- l'art. 50 e seguenti del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;
- il D.P.R. 16.04.2013 n° 74;

AUTORIZZA

l'ulteriore PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO per h. 3:00 (tre) giornaliere nella fascia oraria 06:00 – 21:00, corrispondente al 30% dell'orario massimo previsto per la zona "C", giusto art. 4, comma 2, del D.P.R. 74/2013 a far data dal 08.04.2026 al 13.04.2026 compreso.

INVITA

- chiunque ne abbia titolo di provvedere all'adempimento di quanto sopra autorizzato, nei modi necessari a garantire la tutela della salute pubblica;
- la cittadinanza, gli amministratori condominiali ed i gestori di impianti a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura stabilita all'art. 3, comma 1, del DPR 16.04.2013 n.74;
- l'ufficio tecnico comunale e gli altri soggetti interessati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
- la Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dei controlli per il rispetto dell'esecuzione della presente Ordinanza e che il presente provvedimento venga loro trasmesso per l'esecuzione;

Copia della presente viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune oltre che sulla pagina ufficiale di Facebook e sul portale web dell'Ente (<https://comune.borghettosantospirito.sv.it/>).

INFORMA

che eventuali infrazioni alle norme contenute nel presente atto sono punite con la sanzione amministrativa sulla base delle procedure previste dalle vigenti normative in materia.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale, data del numero dell'ordinanza.

Sindaco

